



Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Territori della Cultura

Rivista on line Numero 39 Anno 2020

Iscrizione al Tribunale della Stampa di Roma n. 344 del 05/08/2010



Sommario



Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Comitato di redazione

5

Paestum e Velia in un'unica Autonomia
Alfonso Andria

8

I Fondamentali
Pietro Graziani

14

Conoscenza del Patrimonio Culturale

Claude Albore Livadie Le Parc minier de Krzemionki en
Pologne méridionale

18

Roberta Oliva Il Satiro danzante di Mazara del Vallo.
Note sulle normative di controllo delle
acque internazionali

30

Rita Paris Appia Antica. Una storia particolare

40

Cultura come fattore di sviluppo

Renata Finocchiaro La *cunziria* di Vizzini. Scenari per la
conservazione e la valorizzazione del borgo

56

Piero Pierotti Olivetti in Toscana: il ruolo sociale
della bellezza

76

Metodi e strumenti del patrimonio culturale

Ferdinando Longobardi La diversità linguistica come
patrimonio culturale da preservare

92

Dieter Richter Nel Sud più lontano e più 'altro'.
La Napoli di Thomas Mann

102

Appendice

Bando "Patrimoni Viventi" 2020

107

Comitato di Redazione



Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Presidente: Alfonso Andria

comunicazione@alfonsoandria.org

Direttore responsabile: Pietro Graziani

pietro.graziani@hotmail.it

Direttore editoriale: Roberto Vicerè

redazione@qaeditoria.it

Responsabile delle relazioni esterne:

Salvatore Claudio La Rocca

sclarocca@alice.it

Comitato di redazione

Claude Albore Livadie Responsabile settore
"Conoscenza del patrimonio culturale"

alborelivadie@libero.it

Jean-Paul Morel Archeologia, storia, cultura

moreljp77@gmail.com

Max Schvoerer Scienze e materiali del
patrimonio culturale

schvoerer@orange.fr

Beni librari,

documentali, audiovisivi

Francesco Caruso Responsabile settore

francescocaruso@hotmail.it

"Cultura come fattore di sviluppo"

Piero Pierotti Territorio storico,

pieropierotti.pisa@gmail.com

ambiente, paesaggio

Ferruccio Ferrigni Rischi e patrimonio culturale

ferrigni@unina.it

Dieter Richter Responsabile settore

dieterrichter@uni-bremen.de

"Metodi e strumenti del patrimonio culturale"

Informatica e beni culturali

Matilde Romito Studio, tutela e fruizione

matilderomito@gmail.com

del patrimonio culturale

Adalgiso Amendola Osservatorio europeo

adamendola@unisa.it

sul turismo culturale

Segreteria di redazione

Eugenia Apicella Segretario Generale

univeur@univeur.org

Monica Valiante

Velia Di Riso

Progetto grafico e impaginazione

PHOM Comunicazione srls

Per consultare i numeri
precedenti e i titoli delle
pubblicazioni del CUEBC:
www.univeur.org - sezione
Mission

Per commentare
gli articoli:
univeur@univeur.org

Info

Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali

Villa Rufolo - 84010 Ravello (SA)

Tel. +39 089 857669 - 089 858195 - Fax +39 089 857711

univeur@univeur.org - www.univeur.org

Main Sponsors:



ISSN 2280-9376



Roberta Oliva

*Roberta Oliva,
Scuola di Specializzazione in
Beni Architettonici e
del Paesaggio per lo studio ed il
restauro dei monumenti,
Università di Roma La Sapienza*

Il Satiro danzante di Mazara del Vallo. Note sulle normative di controllo delle acque internazionali

Nulla più del mare racconta il viaggio, e nulla più del Mediterraneo ci fa pensare ai numerosi scambi e ai numerosi viaggi che hanno legato popoli attraverso affascinanti scambi e note battaglie.

Ma come ci insegnano Ulisse, Enea e alcune raffigurazioni vascolari dell'antichità, il Mediterraneo è infido e ricco di pericoli, soggetto alla volontà di dei irascibili e mostri marini, non estraneo a inghiottire e nascondere nel suo ventre le vite e i carichi di navi oggi come allora.

Non deve essere molto diversa la storia della nave che trasportava il Satiro danzante, conservato oggi nella ex chiesa di S. Egidio a Mazara del Vallo.

Il Satiro danzante

La statua ritornò alla luce, o meglio riemerse, in due diversi momenti: nel marzo del 1997, il motopeschereccio "Capitan Ciccio" riportava alla luce una gamba bronzea nelle acque del Canale di Sicilia tra Lampedusa e la Tunisia.

Il prezioso oggetto sarà poi depositato al museo di Mazara del



*Fig. 1 L'area di ritrovamento del
Satiro (in Il Satiro danzante,
Catalogo della mostra omonima,
2003).*



Vallo; tale ritrovamento destò immediato interesse, tanto che poco dopo furono organizzate delle ricognizioni dall'allora Soprintendente ai Beni culturali e Ambientali di Trapani, Rosalia Camerata Scovazzo¹.

In collaborazione con la capitaneria di porto di Mazara del Vallo, i fondali nei pressi del punto indicato dal comandante del peschereccio furono scandagliati alla ricerca del resto del carico che doveva accompagnare la gamba, ma gli elementi individuati rimanevano vaghi, di incerta identificazione, tecnicamente difficili da verificare e finanziariamente costosi, considerata la profondità di circa 490 m².

Un anno dopo, lo stesso motopeschereccio recuperava, nella medesima area, il resto della statua che venne affidato al Museo Civico di Mazara del Vallo³.

Ciò che il mare aveva restituito non era un reperto qualsiasi: la gamba era parte di una grande statua in bronzo rappresentante una figura efebica colta nel mezzo di una danza frenetica; l'irrequietezza del movimento è riflessa dal volto in cui spiccano gli occhi in alabastro e dalla chioma agitata dal vorticoso movimento della danza. Il rinvenimento di un foro nella parte inferiore della schiena – segno della originaria presenza della coda – e le orecchie a punta permisero di associare la figura al mitologico fauno.

Incerta appare ancora oggi la datazione: dopo varie diatribe sulla sua effettiva attribuzione, la statua è stata datata al IV sec. a.C., sulla base di raffronti stilistici, che potrebbero essere supportati da un approfondimento dell'indagine del contesto di rinvenimento.



Fig. 2 Il Satiro dopo il ritrovamento (da *Il Satiro danzante*, Catalogo della mostra omonima, 2003).



Fig. 3 Il Satiro Danzante (in *Il Satiro danzante*, Catalogo della mostra omonima, 2003)

¹ R. CAMERATA SCOVAZZO, *Cronaca di un rinvenimento... annunciato*, in *Il Satiro danzante* (catalogo della mostra romana, 2003), Milano, Leonardo, 2003, pp. 26-28.

² S. TUSA, *Il Satiro danzante, il commercio dei grandi bronzi nel Canale di Sicilia, e l'archeologia subacquea in alto fondale*, in *Il Satiro danzante* (catalogo mostra omonima: Roma, Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio, 1 aprile - 2 giugno 2003), Milano, Leonardo, 2003, pp. 34-45.

³ *Ibidem*.



Fig. 4 Il Banco Skerki
(da Google Maps).



Il Banco Skerki

L'eccezionalità della scoperta attirò nell'immediato l'attenzione dei media che ribattezzarono erroneamente la statua "Eolo"⁴. Inoltre, nello stesso periodo del rinvenimento del Satiro, l'attenzione dei media era già stata destata dalle azioni di Robert Ballard, esploratore di fondali, noto per l'attività svolta sul Titanic. Lo studioso riferì alla National Geographic Society di Washington di aver ritrovato relitti di diverse navi nei pressi del banco Skerki⁵, non distante da dove sarebbe stato rinvenuto poi il Satiro. L'indagine dell'area, collocata alla profondità di 800 metri, fu effettuata per mezzo di un sottomarino Us Navy NR-1 e portò a una mappatura fotografica dei relitti e al prelievo di 115 oggetti⁶.

Le azioni di Ballard furono percepite dall'opinione pubblica come un vero e proprio furto, una minaccia nei confronti dei beni culturali italiani⁷ attraverso l'utilizzo di tecnologie 'fantascientifiche'.

Questi eventi misero in evidenza l'urgenza di una più definita normativa di controllo delle acque internazionali. All'epoca dei fatti, in seno all'UNESCO erano già in atto i lavori per la redazione di un nuovo concordato che tutelasse i beni culturali sommersi, andando a implementare ciò che già si era iniziato a intravedere con l'allora vigente Convenzione di Montego Bay⁸.

Convenzione di Montego Bay

La Convenzione di Montego Bay, ancora da considerarsi valida, va a definire gli elementi essenziali per lo sviluppo successivo della convenzione UNESCO del 2001, individuando i confini dell'azione degli stati rivieraschi:

- le acque interne, che constano anche di golfi e baie;
- le acque territoriali, estese fino a un massimo di 12 miglia ed entro cui lo Stato ha sovranità *ab origine*;
- la zona contigua estesa fino alle 24 miglia sulla quale lo Stato ha giurisdizione solo se proclamata;

⁴ www.repubblica.it

⁵ vedi anche M.R. CALAMITA *La Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, in *Il diritto internazionale e la protezione del patrimonio culturale mondiale*, a cura di Elisa Baroncini. Bologna, 2019, pp.157-177.

⁶ S. TUSA, *L'avventurosa storia delle scoperte archeologiche nel Canale di Sicilia. Dal dio orientale al satiro, i tesori strappati al mare*, in: http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/archeologiasottomarina/news/scoperte_canale.pdf.

⁷ www.repubblica.it.

⁸ Convenzione di Montego Bay del 1982 (A/RES/48/263).



- la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale nelle quali lo Stato rivierasco ha il diritto di sfruttare le risorse della colonna d'acqua sovrastante il fondale marino e il monopolio della ricerca scientifica.

Dopo le 200 miglia marine il territorio è considerato di acque internazionali, quindi, una zona di mare su cui nessuno Stato può rivendicare o esercitare dei diritti sovrani⁹.

Su questa base e a partire dagli accordi che regolano i rapporti tra le nazioni, si può osservare che i ritrovamenti, sia del Banco Skerki che del satiro, si collocano proprio in acque internazionali, al di fuori cioè dell'area della competenza sia italiana che tunisina¹⁰.

Oltre alla definizione delle aree, la Convenzione di Montego Bay fa un primo passo per la tutela del patrimonio sommerso, seppur in maniera ancora vaga e poco approfondita, attraverso gli articoli 149 e 303: il primo stabilisce il comportamento da adottare in caso di rinvenimenti avvenuti nell'area, in particolare tutti i reperti di natura archeologica e storica vanno conservati o ceduti nell'interesse di tutta l'Umanità *privilegiando lo Stato di origine degli oggetti stessi*. L'art. 303 dispone, invece, che gli stati aderenti alla Convenzione si facciano garanti della protezione degli oggetti di carattere archeologico e storico ritrovati in mare anche attraverso accordi tra stati e autorizza




Fig. 5 Partizione delle acque sulla base della convenzione di Montego Bay.

⁹ Ivi, art. 137 comma 1.

¹⁰ S. TUSA, *Problemi e prospettive dell'archeologia subacquea in Sicilia e nel Mediterraneo centrale*, in *Traffico illecito del patrimonio archeologico: internazionalizzazione del fenomeno e problematiche di contrasto*. Atti del 7. Convegno internazionale, Roma, 25-28 giugno 2001, pp. 233-238.



ad ampliare l'area di sovranità dello Stato alle 24 miglia marine, come da art. 33 della Convenzione stessa.

È indubbio il merito di questo testo, nonostante molti argomenti fossero presentati solo in modo parziale, come, per esempio, la definizione di "*bene culturale*"¹¹.

Convenzione UNESCO 2001

L'interesse di tutta l'Umanità, proposto dall'articolo 149, è da intendersi come testimonianza della storia del Mediterraneo e, come sottolinea David Abulafia¹², parlare di storia del Mediterraneo vuol dire parlare della storia delle terre che lo circondano. Un mare tra le terre, del resto, non può che diventare uno dei mezzi privilegiati delle rotte di comunicazione tra i vari popoli che vi si affacciano, pertanto gli oggetti, le navi che si trovano sul fondo del mare, sono la testimonianza, non solo di un popolo ma dell'interrelazione tra più popoli e come tali non possono che essere ritenute Patrimonio dell'Umanità. Ed è proprio questo uno dei punti fondamentali su cui si sviluppa la Convenzione UNESCO del 2001.

Come infatti riporta il primo punto dell'introduzione: la Conferenza Generale dell'UNESCO riconosce *l'importanza del patrimonio culturale subacqueo in quanto parte integrante del patrimonio culturale dell'umanità ed in quanto elemento particolarmente importante della storia dei popoli, delle nazioni e delle loro reciproche relazioni in tema di patrimonio comune*¹³.

Per tale motivo l'articolo 2, della Convenzione riporta al comma 5 la preferenza per la conservazione *in situ* dei reperti identificati. Come precedentemente accennato, la Convenzione cerca di trattare con maggiore definizione gli accordi che erano accennati nella Convenzione di Montego Bay, senza negarne la validità (art. 3).

A tale scopo è innanzitutto definito il patrimonio culturale subacqueo (art. 1): perché un bene possa considerarsi come facente parte del patrimonio culturale sottomarino è necessario che sia un'evidente traccia di esistenza umana che presenti un carattere culturale, storico o archeologico e che sia sommersa da almeno 100 anni.

Sono inoltre posti dei caratteri precisi alla validità delle operazioni di ritrovamento e recupero dei beni. Nell'art. 4 si specifica che interventi sul patrimonio culturale subacqueo, perché possano essere considerati validi e sottoposti alle norme sul

¹¹ R. LO VULLO, *La tutela giuridica del patrimonio archeologico sottomarino tra normativa interna ed internazionale*, in *Traffico illecito del patrimonio archeologico: internazionalizzazione del fenomeno e problematiche di contrasto: atti del 7. Convegno internazionale, Roma, 25-28 giugno 2001*, 2002 n. 38 pp. 275-281.

¹² D. ABULAFIA, *Il Grande Mare. Storia del Mediterraneo*, Mondadori, Milano 2016 p.3.

¹³ Convenzione UNESCO 2001 (CLT/CH/INS/06/12).



salvataggio e ritrovamento¹⁴, debbano essere autorizzate dalle Autorità competenti di cui all'art.22; mentre l'art.5 sottolinea come le operazioni di carattere fortuito debbano essere quanto più possibile avversate dagli stati contraenti. Questi si fanno garanti della protezione dei beni culturali non solo nelle acque territoriali e nella zona contigua, ma anche nella zona economica esclusiva, esigendo da parte dei cittadini del proprio Stato la denuncia allo Stato rivierasco competente in caso di scoperte fortuite. L'assunzione di tali direttive comporta la decadenza – seppur non totale, quantomeno nelle acque internazionali – della *law of salvage* e della *law of find*¹⁵. Se da una parte l'assenza di un premio per il ritrovamento potrebbe scoraggiare eventuali scopritori dalla rimozione dal fondale del bene, d'altra parte potrebbe portare alla tendenza totalmente opposta di rivolgersi a terzi interessati più propensi a elargire ricompense¹⁶.

I successivi articoli precisano le azioni atte alla tutela dei beni, sulla base delle aree definite dalla Convenzione di Montego Bay.

Nelle acque territoriali (art. 7) gli Stati contraenti hanno il diritto di regolamentare e autorizzare le azioni sul patrimonio culturale, ponendo anche sanzioni qualora vi fossero delle violazioni.

La zona economica esclusiva è sotto la protezione dello Stato costiero, che obbliga i propri cittadini a notificare eventuali scoperte o l'intenzione di agire sul patrimonio subacqueo; qualora il ritrovamento avvenisse nella zona economica esclusiva o nella piattaforma continentale dello Stato contraente, esso deve essere notificato allo Stato di bandiera o deve essere data una comunicazione rapida a tutti gli Stati. Lo Stato a sua volta informa il Direttore Generale dell'UNESCO, che trasmette la notifica agli altri stati contraenti. Ogni Stato interessato, per il quale sia stato verificato il rapporto culturale, può chiedere allo Stato rivierasco la volontà di collaborazione. Per questa area la Convenzione prevede un articolo distinto (art. 10) che regola le azioni di tutela del patrimonio: tutte le azioni devono essere autorizzate dalla Stato che ha giurisdizione sull'area, che consulta gli altri Stati interessati sui metodi di tutela.

La protezione del patrimonio culturale subacqueo nell'area è appannaggio di tutti gli Stati contraenti. Come per la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale, anche nell'area internazionale, la Convenzione di Parigi, negli articoli 11 e 12, effettua un distinguo tra il comportamento da tenersi

¹⁴ Per «*intervento sul patrimonio culturale subacqueo*» s'intende un'attività avente principalmente come oggetto il patrimonio culturale subacqueo e che è suscettibile di pregiudicare materialmente questo patrimonio o di arrecargli qualsiasi altro danno, direttamente o indirettamente. (art.1 comma 6).

¹⁵ La *law of salvage* consiste nel garantire un compenso per il ritrovamento di beni dispersi in mare, l'ammontare del compenso viene definito in base al valore del bene, i rischi effettivi che il bene corre e la possibilità di restituire il bene integro; la *law of find*, prevede, invece, la dimostrazione che il bene sia stato abbandonato.

¹⁶ G. CAMARDA, *La normativa nazionale ed internazionale per la protezione del patrimonio culturale subacqueo nel Mediterraneo. Considerazioni introduttive ad un recente convegno*; in *Rivista di diritto dell'economia, dei trasporti e dell'ambiente*, 2003 n.1.



nel momento della scoperta e in quello della successiva protezione. Lo Stato che riceva informazioni dai suoi cittadini o da navi nazionali su eventuali scoperte di beni o sull'intenzione di intervenire su di essi, ottenuta tale informazione, e vista l'assenza di preferenza per lo Stato costiero in questa zona, ha, come detto, l'obbligo di notificare al Direttore Generale dell'UNESCO e al Segretario dell'Autorità internazionale per i fondali marini, che a loro volta notificheranno l'informazione ricevuta agli Stati parte, cosicché quelli che presentino un legame verificabile con il bene rinvenuto potranno dichiarare il loro interesse.

La parte successiva prevede la protezione del patrimonio (art. 12); data l'assenza di uno Stato privilegiato, il Direttore esorta gli stati interessati ad eleggere uno Stato che si occupi del coordinamento e delle autorizzazioni. Tutti gli Stati contraenti che si siano detti interessati possono intervenire, al fine d'impedire immediato pericolo per il patrimonio culturale subacqueo anche prima di eventuali consultazioni. Allo scopo di garantire la salvaguardia del patrimonio la Convenzione incoraggia la collaborazione tra gli Stati contraenti attraverso interventi multilaterali o regionali (art. 6) e a condividere le informazioni sui ritrovamenti (art. 19): tali informazioni, quali la collocazione, rimangono confidenziali come ulteriore tutela per i beni individuati.

Dal punto di vista più tecnico, infine, la Convenzione riporta una serie di Regole che definiscono la prassi nei confronti dei beni ritrovati sul fondale.

La ratifica dello stato italiano

Lo Stato italiano ha ratificato la Convenzione di Parigi con la legge 23 ottobre 2009, n. 157¹⁷, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, entrata in vigore l'8 aprile 2010. L'art. 3 ha il compito di adattare le norme della Convenzione al sistema delle acque vigente in Italia: si afferma che, qualora la zona di mare di cui all'art. 94 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (quella estesa per 12 miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale)¹⁸ si sovrapponga con quella di un altro Stato, con il quale non sia stato fatto un accordo, la competenza italiana si

¹⁷ L. 23 ottobre 2009, n. 157, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, entrata in vigore l'8 aprile 2010.

¹⁸ Sebbene l'Italia non abbia ufficialmente proclamato la zona contigua che viene soltanto citata nella L. n. 189 del 2002 (c.d. Legge Bossi-Fini) riguardo la possibilità di ispezione e sequestro di nave dedite al trasporto illecito di migranti. L'area delle 24 miglia marine viene comunque compresa nella tutela dei beni culturali dall'art. 94 del codice dei Beni Culturali e del Paesaggio d.lgs.n.42/2004.



ferma alla linea mediana. L'Italia estende la sua tutela ai beni presenti nella zona economica esclusiva, denominata zona di protezione ecologica, identificata dalla Legge 8 febbraio 2006 n. 61, dove valgono le direttive della Convenzione UNESCO. Nel 2004 nasceva la Soprintendenza del Mare in Sicilia per tutelare e gestire la cultura del mare della Regione, seguito di un progetto che era iniziato già dal 1999 con l'istituzione di un gruppo per la ricerca archeologica subacquea: il G.I.A.S.S. (Gruppo d'Indagine Archeologica Subacquea Sicilia) evolutosi nello S.C.R.A.S. (Servizio Coordinamento Ricerche Archeologiche Sottomarine)¹⁹.

Sempre nel 2004 era partito, per volontà della Direzione Generale Archeologica, il progetto Archeomar, volto alla catalogazione dei siti sommersi di Puglia, Campania, Basilicata e Calabria²⁰.

La storia dell'Italia continua dunque a legarsi al mare. In particolare negli ultimi anni si è giunti a un nodo nevralgico per la storia del Canale di Sicilia: in seno alla Convenzione UNESCO di Parigi "l'Italia è il primo Paese ad attivare la procedura di cooperazione internazionale prevista dalla Convenzione UNESCO del 2001 per la protezione del patrimonio culturale sommerso. L'iniziativa italiana, avviata dalla Soprintendenza del Mare della Regione Sicilia e conclusa grazie al determinante contributo dei Dicasteri degli Affari Esteri e dei Beni Culturali, rappresenta il primo esempio di protezione del patrimonio subacqueo in acque internazionali, che consentirà di realizzare attività di studio e tutela del sito sommerso, coordinate dal nostro Paese"²¹. Tale iniziativa coinvolge, attraverso trattati internazionali e incontri atti a definire il progetto, diversi Paesi affacciati sul Mediterraneo, quali Algeria, Egitto, Spagna, Francia, Marocco e Tunisia, oltre che l'Italia con l'intenzione di proteggere proprio il Banco Skerki²².



Fig. 6 Foto scattata sulla Mykali, inviata per le ricerche ad Anticitera nel 1900 (da A. Jones, *La macchina del cosmo: La meraviglia scientifica del meccanismo di Anticitera*, Hoepli editore, Torino, 2017).

La questione della tecnologia

Da quando si sono fatte ricerche subacquee il progresso di queste è stato sempre legato allo sviluppo tecnologico, dalla ricerca delle navi di Nemi, per il quale fornì un progetto Leon Battista Alberti, fino a tempi più recenti.

Nel 1900 il ritrovamento del relitto di Anticitera a 25m dalla

¹⁹ www.regione.sicilia.it.

²⁰ www.archeologia.beniculturali.it.

²¹ www.onuitalia.com.

²² <https://fr.unesco.org/news/cooperation-eaux-internationales-protection-bancs-skerki>.



costa greca e 42 m di profondità fu possibile solo grazie all'intervento iniziale dei pescatori di spugne che l'avevano individuato, gli unici che all'epoca fossero capaci di immergersi a quelle profondità.

Il recupero del relitto proseguì molto più tardi solo negli anni Settanta con l'intervento di Jacques Yves Cousteau²³, a cui si deve il merito dello sviluppo dell'attività subacquea, non solo come disciplina militare ma anche sportiva.

Fu grazie a Cousteau che, a partire dagli anni Quaranta, venne sviluppata la tecnologia A.R.A., l'auto respiratore ad aria, che consente una presenza prolungata sul fondale.

A seguito di questi sviluppi – che si declinarono nell'ambito dell'archeologia con l'apporto di Nino Lamboglia, considerato il padre dell'archeologia subacquea – la disciplina della subacquea iniziò ad essere fruibile a tutti, anche se ancora oggi pochi corsi offrono una formazione profonda e consapevole, limitandosi a insegnare l'utilizzo delle attrezzature²⁴.

Ed è proprio qui che nasce il problema, poiché nonostante la presenza di tombaroli e di cacciatori di tesori sia fonte di una forte perdita del patrimonio, molta dell'azione di spoglio dei reperti presenti sul fondale dipende dai subacquei amatoriali²⁵, perfettamente attrezzati, inconsapevoli dell'importanza dell'integrità del sito e convinti del solito adagio "è più al sicuro con me che sul fondo dove chissà chi la prende" o "è solo un piccolo frammento, non fa nulla".

Per questo motivo, oltre alle direttive in caso di ritrovamento, la Convenzione UNESCO pone tra i principi di base proposti nell'introduzione l'importanza dell'informazione della ricerca e della formazione e incoraggia anche in questo caso la cooperazione delle parti contraenti (art. 22). Oltre a questo non si può che auspicare una più attenta formazione nell'ambito delle scuole sub e delle strutture ricettive che si legano ad attività subacquee.

²³ A. JONES *La macchina del cosmo: La meraviglia scientifica del meccanismo di Anticitera*, Hoepli editore, Torino 2017.

²⁴ E. TORTORICI, *Lo scavo subacqueo in Il Mondo dell'Archeologia* Aa.Vv., Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma (2002), pp. 202-205.

²⁵ S. TUSA, *Problemi e prospettive dell'archeologia subacquea in Sicilia e nel Mediterraneo centrale*, in *Traffico illecito del patrimonio archeologico: internazionalizzazione del fenomeno e problematiche di contrasto*, Atti del 7° Convegno internazionale, Roma, 25-28 giugno 2001 pp. 233-238.



Bibliografia

- DAVID ABULAFIA, *Il Grande Mare. Storia del Mediterraneo*, Mondadori, Milano 2016.
- MARIA ROSARIA CALAMITA, *La Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo*, in *Il diritto internazionale e la protezione del patrimonio culturale mondiale*, a cura di: Baroncini, Elisa. Bologna, 2019.
- GUIDO CAMARDA, *La normativa nazionale ed internazionale per la protezione del patrimonio culturale subacqueo nel Mediterraneo. Considerazioni introduttive ad un recente convegno*; in *Rivista di diritto dell'economia, dei trasporti e dell'ambiente*, 2003 n. 1.
- ROSALIA CAMERATA SCOVAZZO, *Cronaca di un rinvenimento... annunciato*, in *Il Satiro danzante* (catalogo mostra omonima: Roma, Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio, 1 aprile - 2 giugno 2003), Milano, Leonardo, 2003, pp. 26-28.
- ALEXANDER JONES, *La macchina del cosmo: La meraviglia scientifica del meccanismo di Anticitera*, Hoepli editore, Torino, 2017.
- ROBERTO LO VULLO, *La tutela giuridica del patrimonio archeologico sottomarino tra normativa interna ed internazionale*, in *Traffico illecito del patrimonio archeologico: internazionalizzazione del fenomeno e problematiche di contrasto: atti del 7° Convegno internazionale, Roma, 25-28 giugno 2001*, 2002 n. 38.
- EDOARDO TORTORICI, *Lo scavo subacqueo* in *Il Mondo dell'Archeologia AA.VV.*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma (2002).
- SEBASTIANO TUSA, *Problemi e prospettive dell'archeologia subacquea in Sicilia e nel Mediterraneo centrale*, in *Traffico illecito del patrimonio archeologico: internazionalizzazione del fenomeno e problematiche di contrasto: atti del 7° Convegno internazionale, Roma, 25-28 giugno 2001*.
- SEBASTIANO TUSA, *Il Satiro danzante, il commercio dei grandi bronzi nel Canale di Sicilia, e l'archeologia subacquea in alto fondale*, in *Il Satiro danzante* (catalogo mostra omonima: Roma, Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio, 1 aprile - 2 giugno 2003), Milano, Leonardo, 2003.
- SEBASTIANO TUSA, *Il Satiro danzante di Mazara del Vallo nel quadro della ricerca archeologica in acque extraterritoriali del Canale di Sicilia*, in *Sicilia Archeologia. Rassegna di studi, notizie e documentazione di archeologia e archeologia navale*, 2003, fascicolo 101.

Documenti

- Convenzione di Montego Bay del 1982 (A/RES/48/263).
- Convenzione UNESCO 2001 (CLT/CH/INS/06/12).
- L. n.189 del 2002.
- Decreto Legislativo 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (G.U. n. 45 del 24-2-2004).
- L. 23 ottobre 2009, n. 157.
- L. 8 febbraio 2006, n. 61.

Sitografia

- <https://www.archeologia.beniculturali.it>
- <https://www.repubblica.it>
- <https://www.normattiva.it>
- <https://www.onuitalia.com>
- <https://www.regione.sicilia.it>
- <http://www.unesco.org>